



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 9713 DEL 07-10-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 400/2008**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Casale Monferrato*

In relazione al Vostro quesito dell'8 settembre 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla competenza del Consiglio Nazionale a conoscere e a decidere sui pareri di liquidazione parcelle, si ritiene opportuno formulare preliminarmente alcune osservazioni in merito alla natura del parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

Al Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05, è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. Il TAR Lombardia con decisione del 6 giugno 1984, n. 138, con specifico riferimento alla natura del parere di liquidazione rilasciato dall'Ordine forense, ha chiarito che *"il parere che l'ordine forense è tenuto ad esprimere sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da avvocati e procuratori in ordine alla congruità della parcella per onorari professionali, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, in quanto proviene da un organo incaricato di una funzione tipicamente pubblicistica, esercitata nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti nonché a tutela dello stesso cliente del professionista, ed esprime una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento; pertanto, il legale che si ritenga lesa dal parere espresso dal consiglio dell'ordine sulla richiesta di onorari espressa nel ricorso per decreto ingiuntivo presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo"*.

In via analogica, considerata la natura di ente pubblico dell'Ordine territoriale, si deve ritenere che anche il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si configuri come atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo. Pertanto, qualora l'iscritto ritenga lesi i suoi interessi dal parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine potrà ricorrere innanzi al giudice amministrativo.

Sulla questione nessuna competenza è rimessa al Consiglio Nazionale che non agisce in alcun modo come giudice di secondo grado. Infatti, è bene sottolineare che, da un lato, l'art. 12, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 139/2005 attribuisce solo al Consiglio dell'Ordine la facoltà di

rilasciare pareri in materia di liquidazione di onorari; dall'altro, nessuna disposizione dell'ordinamento professionale attribuisce competenze al Consiglio Nazionale in tema di liquidazione e di riliquidazione delle parcelle.

Con i migliori saluti.

Roma, 3 ottobre 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Morano', written over the printed name in the signature block.